



**Federazione Italiana Giuoco Calcio**  
**Lega Nazionale Dilettanti**

## **COMITATO REGIONALE LAZIO**

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma  
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815  
Indirizzo internet: [lazio.lnd.it](http://lazio.lnd.it)  
E-mail: [cr.lazio01@lnd.it](mailto:cr.lazio01@lnd.it)

### **Stagione Sportiva 2024-2025**

## **Comunicato Ufficiale N. 164 del 29/11/2024**

### **Attività di Lega Nazionale Dilettanti**

### **MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE**

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 21 novembre 2024, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

#### **I° COLLEGIO**

Presidente: LIVIO PROIETTI  
Componenti: CARLO CALABRIA, ALDO GOLDONI, LIVIO ZACCAGNINI

**31) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ GDC PONTE DI NONA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.68 SGS DEL 31/10/2024 (Gara: GDC PONTE DI NONA – URBETEVEVERE CALCIO del 13/10/2024 – Campionato Under 15 Regionale Eccellenza)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 153 del 22/11/2024**

Visto il reclamo in epigrafe proposto dalla società GDC Ponte di Nona; esaminati gli atti ufficiali; preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, per violazione dell'art. 76, commi 2 del C.G.S., poiché carente di preannuncio di reclamo che, come previsto dalle norme vigenti, deve essere trasmesso entro il termine di n.2 (due) giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare. Pertanto, questa Corte,

#### **DELIBERA**

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art.76, comma 2 del C.G.S..  
Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE  
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE  
F.to Livio Proietti

**32) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ OTTAVIA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE PORCELLI GIUSEPPE PER 4 GARE, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE POLITANO ANDREA PER 3 GARE E A CARICO DEL CALCIATORE PALONI ANDREA PER 1 GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.123 LND DEL 5/11/2024**  
**(Gara: POMEZIA CALCIO 1957 – OTTAVIA del 3/11/2024 – Campionato Eccellenza)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 153 del 22/11/2024**

La reclamante ha contestato il provvedimento disciplinare a carico del calciatore Politano Andrea, sostenendo che il calciatore nell' intento di fermare la corsa di un avversario ha alzato il braccio e con il palmo della mano lo ha colpito sul petto, senza conseguenze, tanto che il calciatore ha ripreso regolarmente il gioco.

Non va quindi d' accordo con quanto riferisce l'arbitro nel proprio rapporto in cui scrive "che a gioco in svolgimento Paloni Andrea, con il pallone non a distanza di gioco, ha colpito con un violento al petto un avversario, che cadeva in terra, provocandogli forte dolore."

Dinanzi a quanto sopra riportato appare evidente a questa Corte che i fatti denunciati dalla reclamante non possono essere presi in considerazione, tenuto conto che, allorché esistono diversità tra quanto sostiene la reclamante e quanto riporta l'arbitro nel proprio referto, prevale il contenuto di quest'ultimo, che è da considerarsi fonte unica e privilegiata di prova,

In ordine alle altre richieste di riduzione delle sanzioni per Paloni Andrea e Porcelli Giuseppe si fa presente che, in applicazione dell'art. 137 del C, G, S, le squalifiche per i calciatori fino a 2 gare e le squalifiche per gli allenatori inferiori ad 1 mese, ovvero 4 gare, non sono impugnabili in alcuna sede. Detto tutto ciò, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione alla squalifica a carico dell'allenatore Porcelli Giuseppe e del calciatore Paloni Andrea, ai sensi dell'art.137, comma 3 del C.G.S..

Di respingere altresì il reclamo, in relazione alla rimanente decisione impugnata.

Il contributo va incamerato.

IL RELATORE  
F.to Carlo Calabria

IL PRESIDENTE  
F.to Livio Proietti

**36) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ CANTALICE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PEZZOTTI SIMONE PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.123 LND DEL 5/11/2024**  
**(Gara: CANTALICE – POGGIO MIRTETO CALCIO del 3/10/2024 – Campionato Promozione)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 153 del 22/11/2024**

Visto il reclamo in epigrafe proposto dalla società Cantalice; esaminati gli atti ufficiali; preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, per violazione dell'art. 76, commi 2 del C.G.S., poiché carente di preannuncio di reclamo che, come previsto dalle norme vigenti, deve essere trasmesso entro il termine di n.2 (due) giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare.

Pertanto, questa Corte,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art.76, comma 2 del C.G.S..

Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE  
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE  
F.to Livio Proietti

**38) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ REAL GAVIGNANO PONZANO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE NOCELLI MATTIA PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.126 LND DEL 7/11/2024**

**(Gara: REAL GAVIGNANO PONZANO – CASPERIA del 3/11/2024 – Campionato Prima Categoria)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 153 del 22/11/2024**

La società Real Gavignano Ponzano propone appello avverso la squalifica del calciatore Nocelli Mattia per 5 gare, inflittagli dal Giudice Sportivo del C.R. Lazio con il Comunicato Ufficiale indicato in oggetto.

Motiva il presente ricorso sostenendo che il calciatore in argomento dopo aver subito un fallo da un avversario ha chiesto all'arbitro di ammonire lo stesso avversario.

Il citato calciatore, già in precedenza ammonito, è stato sanzionato con cartellino rosso dovuto a sommatoria di cartellini gialli, e che, conseguentemente, ha abbandonato il terreno di gioco, senza alcun gesto di intemperanza verso l'arbitro e, resosi conto della sciocchezza, ha salutato l'avversario ed il mister della squadra avversaria.

A fine gara l'arbitro ha rassicurato il dirigente della nostra squadra dicendogli: "è una semplice ammonizione e sarà squalificato per 1 gara."

Alla luce di quanto sopra, la reclamante chiede una adeguata riduzione della squalifica inflitta al Nocelli, tenuto conto del comportamento tenuto dallo stesso.

Questa Corte Sportiva di Appello Territoriale ha approfondito con la dovuta attenzione come, in effetti, si sono svolti i fatti oggetto del presente ricorso e si è resa conto che molto probabilmente la società ha solo preso in considerazione l'espulsione per doppia ammonizione.

Il calciatore, come ha invece scritto l'arbitro nel proprio referto, dopo il provvedimento disciplinare ha minacciato ed offeso l'arbitro stesso, reiterando tale comportamento anche a fine gara. In considerazione di tutto ciò, questo Organo di Giustizia Sportiva non può che ritenere equa la sanzione inflitta al calciatore in argomento.

Pertanto questa Corte,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.  
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE  
F.to Carlo Calabria

IL PRESIDENTE  
F.to Livio Proietti

**41) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ POL.CASTEL MADAMA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE FERRERI DAMIANO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.126 LND DEL 7/11/2024**

**(Gara: ALBULA – POL.CASTEL MADAMA del 3/11/2024 – Campionato Prima Categoria)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 153 del 22/11/2024**

Visto il reclamo in epigrafe proposto dalla società Pol.Castel Madama;  
esaminati gli atti ufficiali;  
preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, per violazione dell'art. 76, commi 2 del C.G.S., poiché carente di preannuncio di reclamo che, come previsto dalle norme vigenti, deve essere trasmesso entro il termine di n.2 (due) giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare.  
Pertanto, questa Corte,

**DELIBERA**

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art.76, comma 2 del C.G.S..  
Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE  
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE  
F.to Livio Proietti

**Publicato in Roma il 29 novembre 2024**

IL SEGRETARIO  
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE  
Roberto Avantaggiato